

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1378

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati DONAZZON, NARDONE, STEFANINI, CONTI, CIVITA, D'AMBROSIO, TESTA Enrico, TOMA, SERAFINI Massimo, BARZANTI, BRESCIA, BINELLI, FELISSARI, LAVORATO, MONTECCHI, NERLI, NAPPI, STRUMENDO, GRILLI, FACHIN SCHIAVI, GASPAROTTO, BOSELLI, CICERONE e PETROCELLI

(V. Stampato Camera n. 2863 della X legislatura)

approvato dalla XIII Commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 21 maggio 1991

(V. Stampato n. 2860)

modificato dalla 13^a Commissione permanente (territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica il 29 gennaio 1992

(V. Stampato Camera n. 2863-B)

nuovamente approvato dalla XIII Commissione permanente (agricoltura) della Camera dei deputati il 1^o febbraio 1992

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA con messaggio motivato in data 28 febbraio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(V. Doc. I, n. 26 della X legislatura e stampato Camera n. 5 della XI legislatura)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 luglio 1993

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 1993

Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento e per meglio utilizzare lo spazio naturale e valorizzare il paesaggio agrario, la presente legge tende a promuovere e ad attuare il recupero ed il restauro ambientale, mediante il manto arboreo ed arbustivo, della zona di pianura e di parte della zona collinare non compresa nel territorio delle comunità montane.

Art. 2.

1. Gli interventi di recupero e restauro ambientale di cui alla presente legge riguardano le superfici di proprietà dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati, nonché i beni collettivi.

2. Sono soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le seguenti tipologie: le sponde dei fiumi e dei torrenti, le marcite dismesse, i canali di bonifica, le pertinenze idrauliche non destinate alla pioppicoltura industriale, le discariche e le cave esaurite, le aree degradate, gli insediamenti industriali, i bordi e i reliquati stradali, compresa la viabilità interna compatibilmente con l'ambiente urbano, e le aree non soggette a produzioni agricole.

3. Sono altresì soggette al recupero ed al restauro ambientale mediante manto arboreo o arbustivo le aree destinate a parco archeologico.

Art. 3.

1. I progetti per la esecuzione degli interventi su terreni di proprietà dello Stato sono presentati dalle autorità competenti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

direttamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. I progetti per la esecuzione degli interventi sulle aree di cui all'articolo 2, comma 3, sono predisposti dal Ministero per i beni culturali ed ambientali d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni e i comuni interessati.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano disposizioni volte a:

a) definire l'elenco delle specie autoctone arboree e arbustive, comprese le piante da frutto per le quali non si impieghino prodotti chimici, idonee al restauro ed al recupero ambientale della zona di pianura e di parte della zona collinare, da impiegare nelle tipologie indicate all'articolo 2;

b) fissare i criteri per l'individuazione da parte dei comuni delle aree da assoggettare al recupero e al restauro ambientale;

c) stabilire le modalità e le priorità di esecuzione degli interventi;

d) fissare i termini entro i quali i comuni devono trasmettere i progetti presentati ai sensi dell'articolo 5;

e) prevedere per l'esecuzione degli interventi l'eventuale concessione di contributi in conto capitale in misura non superiore al 75 per cento del costo dell'intervento.

2. I proprietari dei fondi rustici possono presentare al comune territorialmente competente progetti di piantumazione delle aree di loro proprietà entro i limiti di estensione definiti percentualmente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3.

3. Entro il termine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono criteri, modalità e limiti di estensione degli interventi di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Entro i termini stabiliti dalle disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i proprietari e, previo consenso scritto dei rispettivi concedenti, gli affittuari ed i concessionari dei terreni nei quali siano ricomprese aree individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), presentano ai comuni territorialmente competenti i progetti per la esecuzione degli interventi.

Art. 6.

1. Le regioni, entro il mese successivo al termine di cui all'articolo 8, comma 2, approvano il programma relativo ai progetti da eseguire e ai contributi da concedere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *e*).

Art. 7.

1. L'esecuzione degli interventi può essere affidata al Corpo forestale dello Stato.

Art. 8.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il fondo per il recupero ed il restauro ambientale, finalizzato al sostegno finanziario delle azioni di cui alla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, ripartisce ogni anno le disponibilità del fondo di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla superficie agricola della zona di pianura e di parte della zona collinare non compresa nel territorio delle comunità montane.

3. Allo Stato è comunque riservato un quinto delle disponibilità del fondo.

4. Per l'anno 1994 il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizio-

ne di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi di intervento redatti sulla base dei progetti presentati e per i quali sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), nonchè una relazione sullo stato di attuazione dei programmi stessi.

Art. 9.

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Le somme stanziata e non impegnate in ciascun anno potranno esserlo nell'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.